



**PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE
DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI
FINANZIARI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI
E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI**

[Internal Dealing]

Luglio 2018

INDICE

1	Premessa	3
2	Definizioni.....	3
3	Identificazione dei Soggetti Rilevanti	4
4	Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante	4
5	Funzioni del Soggetto Preposto	5
6	Operazioni esenti dall'obbligo di comunicazione.....	6
7	Blocking periods.....	6
8	Sanzioni	7
9	Trattamento dei dati personali.....	7
10	Modifiche ed integrazioni	8
11	Disposizioni finali.....	8
	ALLEGATO A.....	9

1. PREMESSA

1.1 La presente procedura (la '**Procedura**') regola gli obblighi informativi inerenti le operazioni effettuate da soggetti rilevanti (come di seguito definiti) ed aventi ad oggetto azioni o altri strumenti finanziari di Ratti S.p.A. (la '**Società**').

1.2 La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 28 luglio 2016 in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 596/2014, alla Direttiva 2014/57/UE, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 e al Regolamento delegato (UE) 2016/522, e sostituisce la procedura previgente, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2012.

2. DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato.

Controllate. Indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Data di esecuzione. Indica il giorno in cui: i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio, riporto o di prestito titoli; ii) è stata eseguita l'assegnazione di strumenti finanziari (come infra definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni; iii) è stata eseguita l'assegnazione di strumenti finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

Operazioni. Tutte le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti e/o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante concernenti gli Strumenti Finanziari, elencate, in modo non esaustivo, dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. 10 del Regolamento delegato UE 522/2016.

SDIR. Il "*Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata*" ai sensi della normativa CONSOB.

Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti. Per Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti si intendono:

- (a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) un parente che condivida la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di

direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Soggetti Rilevanti. Sono identificabili nei seguenti soggetti:

- (a) ciascun componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
- (b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Soggetto Preposto. Il responsabile della funzione di *Investor Relations*.

Strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari della Società, ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni.

3. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 Il Soggetto Preposto, supportato dal Consiglio di Amministrazione, redige un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti, curandone l'aggiornamento.

3.2 Il Soggetto Preposto dà comunicazione ai Soggetti Rilevanti della loro individuazione, fornendo loro una copia della presente Procedura e richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A.

3.3 I Soggetti Rilevanti notificano a loro volta per iscritto, alle persone ad essi strettamente legate (le 'Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti'), gli obblighi stabiliti nella presente Procedura, conservando copia della notifica.

4. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA UN SOGGETTO RILEVANTE

4.1 Al fine di permettere alla Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di legge, il Soggetto Rilevante comunica via email all'indirizzo investor.relator@ratti.it ogni Operazione effettuata entro il giorno successivo alla Data di Esecuzione, fornendo le seguenti informazioni:

- (a) l'identità dei Soggetti Rilevanti e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante coinvolti;

- (b) il motivo della comunicazione;
- (c) la denominazione dell'emittente interessato;
- (d) la natura e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
- (e) la natura dell'Operazione, indicando se sia legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni proprie oppure agli esempi specifici di cui all'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- (f) la data e il luogo dell'Operazione;
- (g) il prezzo e il volume dell'Operazione (nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia).

4.2 Le Operazioni sono comunicate a condizione che l'importo complessivo sia pari o superiore ad Euro 20.000. Il limite di Euro 20.000 è calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni effettuate da (o per conto) di un Soggetto Rilevante o da (o per conto) di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno civile. Con riferimento all'anno civile, una volta superato il predetto limite di Euro 20.000, il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le eventuali Operazioni già effettuate ed ogni Operazione successiva.

4.3 Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione, la Società diffonde mediante SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, le informazioni relative ad ogni Operazione di cui ha ricevuto comunicazione.

4.4 L'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo precedente deve avvenire mediante l'utilizzo del modello di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016.

5. FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO

5.1 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) vigilanza sulla corretta applicazione della Procedura;
- b) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni come dettagliato al paragrafo 4;
- c) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
- d) mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato dei Soggetti Rilevanti in apposito archivio;
- e) comunicazione delle informazioni all'autorità competente e messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società con le modalità e nei termini descritti;
- f) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della

Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura.

5.2 Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società di ogni modifica nell'individuazione dei Soggetti Rilevanti.

5.3 Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone ad essi strettamente legate.

5.4 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

5.5 Il Soggetto Preposto assicura la massima riservatezza delle comunicazioni ricevute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione.

6. OPERAZIONI ESENTI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

6.1 Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla Procedura:

- (a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000 entro la fine dell'anno (per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti);
- (b) le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante;
- (c) le Operazioni effettuate dalla Società e dalle Controllate.

6.2 Si precisa che l'importo di cui sopra va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le Operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante.

7. BLOCKING PERIODS

7.1 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, operazioni relative agli Strumenti Finanziari nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

7.2 Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali *stock option*, nel caso di situazioni eccezionali, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società

mediante preventiva richiesta a quest'ultima, nonché nelle ulteriori circostanze secondo i termini e le condizioni di cui all'art. 19, paragrafo 12, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e di cui agli artt. 7-8-9 del Regolamento delegato (UE) 2016/522.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

8. SANZIONI

8.1 In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura troveranno applicazioni le sanzioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

8.2 In caso di violazione della presente Procedura, la Società e le sue Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

8.3 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di mercato competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

8.4 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

8.5 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento. Si applicano in tal caso le disposizioni normative pro tempore vigenti in materia.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che i dati anagrafici dei soggetti rilevanti e delle persone agli stessi strettamente legate saranno detenuti e trattati esclusivamente per gli scopi e le motivazioni previste dalle normative che impongono la raccolta di tali informazioni. Alle informazioni avrà accesso il personale interno qualificato come addetto al trattamento ed i dati potranno essere comunicati esclusivamente agli enti per cui la stessa è normativamente prevista. Ricordiamo il diritto di esercitare i diritti previsti dal Regolamento e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è la scrivente Ratti S.p.A.

10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

10.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

10.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 La presente Procedura ha efficacia immediata e sostituisce la procedura previgente, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2012.

11.2 La presente Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti.

11.3 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata dell'Allegato A per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti.

ALLEGATO A

Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad Operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti

Il sottoscritto _____
residente in _____
nella sua qualità di _____
preso atto di essere stato incluso tra i Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Ratti S.p.A. (la **Procedura**)

dichiara ed attesta

- di aver ricevuto copia della Procedura, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- di impegnarsi a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni all'autorità competente e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che i dati anagrafici dei soggetti rilevanti e delle persone agli stessi strettamente legate saranno detenuti e trattati esclusivamente per gli scopi e le motivazioni previste dalle normative che impongono la raccolta di tali informazioni. Alle informazioni avrà accesso il personale interno qualificato come addetto al trattamento ed i dati potranno essere comunicati esclusivamente agli enti per cui la stessa è normativamente prevista. Ricordiamo il diritto di esercitare i diritti previsti dal Regolamento e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è la scrivente Ratti S.p.A.

Luogo e data

Firma
